

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 19-13898/2010

OGGETTO: Progetto: *Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*
Comune: *Coazze*
Proponente: *Comune di Coazze*
Procedura: *fase di Verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 12/02/2010 l'arch. Paolo Allais in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Coazze, con sede legale in Coazze, via Matteotti n. 4, Codice Fiscale 86003010013 e Partita IVA 01865570012, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto "*Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2 "*piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette*";
- Considerato che il progetto prevede l'utilizzo di percorsi fuoristrada ad uso competitivo:
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della LR 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*". Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada; tuttavia ai sensi del comma 3 del succitato articolo, recentemente novellato, i comuni possono individuare percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio;
 - nel caso di percorsi ad uso competitivo, tale fattispecie ricade nella categoria B2 numero 49 "*Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore*" da sottoporre alla fase di Verifica della L.R. n. 40/98 smi
- in data 15/02/2010 è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso sono state presentate le seguenti osservazioni, in relazione alle quali si riportano le controdeduzioni dell'Allegato 1:
 - ✓ osservazioni formulate da S.Te.P. Stazione Teriologica Piemontese datate 24/03/2010 (ns. prot.n. 249916 del 26/03/2010);
 - ✓ osservazioni formulate da Pro Natura Piemonte datate 24/03/2010 (ns. prot.n.249903 del 26/03/2010);
 - ✓ osservazioni formulate da alcuni cittadini del Comune di Coazze datate 26/03/2010 (ns. prot.n.2493181 del 26/03/2010);

- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con DGP n.63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 09/02/2010 è stato effettuato un sopralluogo sul sito in esame, al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie;
- in data 09/03/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, c.so Inghilterra n. 7 a Torino.
- nel corso della Conferenza di Servizi sono state illustrate ai proponenti alcune criticità ambientali determinate dalla individuazione dei tracciati di gara su alcune zone di particolare interesse naturalistico e caratterizzate dalla presenza di specie vegetali rare e tutelate ai sensi della L.R. 32/1982. In seguito alla Conferenza di Servizi i proponenti hanno consegnato alla Provincia di Torino dei chiarimenti spontanei (nota Comune di Coazze n. 1689 del 19/3/2010 - documento "Riperimetrazione dei corridoi di tracciato per l'esecuzione delle prove") che prevedono la riperimetrazione delle aree 2 e 3, in modo da non interferire con le suddette componenti ambientali di interesse.

Rilevato che:

- Il progetto presentato "*Progetto per percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*" prevede la realizzazione all'interno del territorio comunale di Coazze di 3 aree da destinare a percorsi per lo svolgimento di manifestazioni sportive competitive di mototrial. Questa disciplina prevede il superamento delle difficoltà espresse dalle asperità del terreno e da ostacoli naturali, senza prevedere la realizzazione di movimenti di terra che causino significative modifiche morfologiche o l'inserimento di manufatti all'interno delle aree all'interno delle quali vengono svolte le prove. La necessità di perimetrare aree all'interno delle quali di volta in volta tracciare i percorsi e collocare le zone per le prove deriva dall'esigenza di questa disciplina di variare caratteristiche e difficoltà della gara proposta, tarandola in funzione della categoria e del livello della competizione.
- La scelta delle aree è stata effettuata a partire dai seguenti criteri generali:
 - localizzazione negli ambiti in cui il comune ha individuato i percorsi ai sensi della Legge Regionale n°32/82 articolo 11, comma 3;
 - esclusione di aree che direttamente o indirettamente potessero interferire con il "Parco Orsiera Rocciavrè";
 - minimizzazione delle possibili interferenze con le attività escursionistiche;
 - minimizzazione del disturbo acustico in rapporto a potenziali recettori.
- In base a quanto rilevato nella documentazione presentata, il proponente ha proposto nel territorio comunale tre aree:
 - Area 1: Vallone Valsinera
 - Area 2: Vallone Sangone e Sangonetto
 - Area 3: Campeggio Forno
- Al fine di meglio comprendere l'organizzazione delle prove competitive in oggetto il proponente ha predisposto una tavola dove è schematicamente rappresentato un quadro "tipologico" dei percorsi di gara, che prevede :
 1. Il confine di un'area autorizzata per la realizzazione di percorsi per manifestazioni sportive competitive; tale area rappresenta il limite geografico all'interno del quale si richiede la possibilità di individuare le cosiddette "zone protette di gara";
 2. Le zone protette di gara (dette anche "zone prova" o "zone controllate") rappresentano il vero e proprio perimetro di competizione; in una manifestazione come i campionati europei devono essere presenti almeno 15 zone di gara che devono essere percorse due volte dagli atleti (in

ogni caso il minimo previsto dal regolamento F.I.M. è di 8 zone). Tali zone rappresentano il vero e proprio perimetro di competizione dove i piloti devono svolgere delle prove di abilità. All'interno di ogni zona protetta viene individuato il tracciato di gara tramite apposita segnaletica.

3. Il tracciato di gara costituito da un percorso che gli atleti sono chiamati ad affrontare in funzione delle loro capacità tecniche, viene disegnato ex novo in occasione di ogni nuova competizione per garantirne sempre l'originalità e deve avere uno sviluppo lineare complessivo di non oltre 60 m. da percorrersi in un tempo massimo di 90 secondi; il tracciato è costituito da un susseguirsi di prove tecniche.
 - Le "prove" che gli atleti devono superare si possono schematicamente suddividere in:
 - *prove su roccia* che consistono nel superare affioramenti rocciosi o massi con acclività e morfologia variabile mantenendo l'equilibrio (l'appoggio con qualsiasi parte del corpo determina penalità);
 - *prove su terra* che consistono nell'eseguire manovre di diversa complessità (superamento di pendenze, manovre intorno a tronchi, prove di equilibrio su alberi schiantati...) da eseguirsi direttamente sul terreno.
4. I percorsi di trasferimento che i piloti utilizzano per raggiungere le zone di gara. Nel caso in oggetto il proponente dichiara che come tracciati di gara verranno utilizzati i sentieri e i tracciati che il comune di Coazze ha già individuato con D.G. n. 75/2008 ai sensi della L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", mentre per i percorsi di trasferimento verrà utilizzata la viabilità comunale esistente.
 - In ogni caso, sia per le prove su roccia che per quelle su terra il "tracciatore" del percorso di gara è chiamato a utilizzare la morfologia dei luoghi senza alterarla minimamente e rispettandone le caratteristiche intrinseche; non sono pertanto previsti abbattimenti o movimenti terra di nessun genere.
 - Lo svolgimento delle competizioni è sottoposto al Regolamento della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) per il Trial.

Considerato che:

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 10352/DB10.01 del 17/marzo/2010 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Sostenibilità Salvaguardia ed Educazione Ambientale;
- nota prot. n. 200904 del 10/03/2010 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 194454 del 8/03/2010 del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino;
- nota del 12/03/2010 Arpa Piemonte del Dipartimento Provinciale di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro, le note sopra citate e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE COAZZE - PRGC

Le aree interessate dalle competizioni di mototrial rientrano principalmente nella tipologia "Area agricola (Aa)", mentre l'area 3 "Campeggio Forno" è in parte gravata da usi civici e rientra in un contesto boscato. L'intervento non crea variante all'attuale PRGC.

VINCOLI AMBIENTALI/TERRITORIALI

- Vincolo ambientale ex D.Lgs. 42/2004 e smi (territorio comunale montano per la parte eccedente i 1600 m s.l.m. - come individuato nelle tavv. progettuali n.2a, 2b e 2c , aree boscate, acque pubbliche,

Galassino: Zona Intermorenca Aviglianese). Gli interventi in tali aree sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Giunta Regionale o del Comune in regime di subdelega per gli interventi e le condizioni specificati all'art. 13 L.R. n. 20 del 03.04.1989 e successive modifiche e integrazioni (L.R. n. 23 del 30.04.1996). Poiché la perimetrazione delle aree per lo svolgimento di attività sportive competitive per il mototrial non comporta alcuna modificazione dello stato dei luoghi non determina la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica.

- Vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e 44/2000 e smi. Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, in sede di Conferenza dei Servizi il dott. Vito Debrando della Regione Piemonte - Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, in virtù della tipologia delle gare e delle moto utilizzate, esprime il nullaosta per il progetto in oggetto.
- Aree gravate da usi civici. Nel progetto non viene modificata la destinazione d'uso del suolo e pertanto non si prevedono variazioni rispetto ai diritti d'uso che spettano agli usi civici.
- Aree di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza provinciale riportate nella tabella dell'art. 14,4,1, I comma punto 2) delle norme d'attuazione del PTC.
- Presenza nel territorio comunale del SIC e ZPS Orsiera Rocciavrè IT1110006. Le emergenze naturalistiche risultano localizzate nel Parco e Sito di Importanza comunitaria Orsiera Rocciavrè. Questo settore eco-geografico non risulta coinvolto dalle aree interessate dalla presente proposta di perimetrazione delle aree, che risultano trovarsi a quota minore e prossime all'abitato e alla viabilità principale. In merito all'interferenza con il SIC il proponente ha prodotto i documenti delle specie di interesse e dell'habitat interferito con indicazione delle specie attualmente presenti. La Regione - Settore Pianificazione Aree Protette, autorità competente per la possibile incidenza del nuovo tracciato con le suddette aree SIC, non ha partecipato alle sedute della Conferenza dei Servizi e non ha fatto pervenire il parere di competenza, pertanto si escludono delle problematiche ambientali rispetto a tali ambiti di interesse comunitario.

Si sottolinea inoltre, che qualora il Comune intenda identificare in modo permanente la destinazione d'uso di queste (o altre) aree ad un uso di tipo turistico, ricreativo e sportivo, dovrà procedere alla definizione di un'apposita variante urbanistica, per la quale dovranno essere altresì attivate le procedure previste dalle norme vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

2. dal punto di vista ambientale

In base alla documentazione progettuale esaminata, ai dati reperiti in letteratura e a quanto rilevato nella Banca Dati Naturalistica della Regione Piemonte riguardo le caratteristiche territoriali del territorio comunale di Coazze, si ritiene che le problematiche principali siano le seguenti.

RUMORE

In base alla Piano di classificazione acustica Comunale tutte e tre le aree proposte rientrano in Classe III ("Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici" DPCM 14/11/1997), si tratta infatti di tre contesti territoriali caratterizzati già attualmente da passaggio di autoveicoli e dalla presenza di un'urbanizzazione rada, ma diffusa. Il passaggio di un numero elevato di motocicli durante le competizioni determinerà alterazioni del clima acustico, tuttavia si tratta di impatti limitati nel tempo (le competizioni hanno la durata massima di due giorni) che potrà determinare disturbo principalmente alle componenti faunistiche soprattutto nel periodo riproduttivo (tarda primavera inizio estate).

Si prende atto inoltre che, come riportato nella documentazione progettuale "Progetto preliminare - Relazione Tecnica" e come previsto dal Regolamento della Federazione Internazionale di Motociclismo, in tutte le gare ufficiali sarà presente un tecnico con il compito di verificare l'emissione acustica di ciascun motociclo e di escludere dalle competizioni i mezzi la cui emissione superi il valore massimo consentito (92dBA).

Le manifestazioni sportive previste essendo a carattere temporaneo rientrano tra le attività per le quali è possibile la concessione in deroga da parte del Sindaco del Comune, ai sensi della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 art. 9.

A tale proposito, a scopo collaborativo, si elencano qui di seguito alcuni criteri che si suggerisce di seguire per la concessione dell'autorizzazione in deroga.

- Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle 9:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

- Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
2. Per le manifestazioni di cui all'art. 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 1 ora.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

ATMOSFERA

Il passaggio di diverse decine di motoveicoli, concentrato al massimo in due giorni delle competizioni, in zone percorse solo saltuariamente da mezzi motorizzati, determinerà alterazioni della qualità dell'aria locale. Si ritiene tuttavia che si tratti di alterazioni limitate nel tempo, in quanto nel giro di pochi giorni si

ricostituiranno le condizioni precedenti all'evento competitivo, e si tratterà di impatti limitati alle aree immediatamente circostanti le zone interferite.

PAESAGGIO

La qualità del paesaggio intesa come percezione visiva dello stesso non risulta modificata, in quanto non sono previste modificazioni morfologiche, insediamento di manufatti o abbattimenti di esemplari arborei; gli eventi sono inoltre limitati nel tempo.

FAUNA

I percorsi in progetto interessano una comunità faunistica con caratteristiche tipiche di un ambito territoriale pedemontano come quello di Coazze con presenza di ampie superfici boscate a latifoglie e diffusa presenza antropica. Nel complesso sono state rilevate poche segnalazioni di componenti faunistiche di particolare pregio e rarità ad esclusione di alcune specie di uccelli (ad es. *Lanius collurio* segnalata come nidificante e compresa nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/40/CEE) e di alcune componenti faunistiche legate alla presenza di corsi d'acqua (segnalazione di invertebrati indicatori di buona qualità delle acque nei corsi d'acqua, diverse specie di anfibi, presenza del merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*).

Il passaggio di uomini e mezzi determinerà un disturbo che può essere considerato limitato nel tempo (i giorni di svolgimento delle gare) e nello spazio (i percorsi si inseriscono in un contesto caratterizzato già attualmente da passaggio di persone e di veicoli a motore) e non determinerà impatti significativi se verranno adottate adeguate misure di mitigazione quali: evitare lo svolgimento di competizioni nei mesi da aprile a fine giugno, in cui la comunità faunistica è maggiormente vulnerabile in quanto impegnata nella fase riproduttiva; evitare qualsiasi interferenza diretta con i corsi d'acqua mediante l'apposizione di tavole in legno o profilati metallici in modo da non alterare la qualità delle acque e mitigare il potenziale disturbo arrecato alla fauna legata a queste aree umide.

VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

Qui di seguito si riporta un'analisi di dettaglio per le tre aree proposte:

Area 1 "Vallone Valsinera"

Non si evidenziano particolari criticità per quest'area in quanto si tratta di una zona:

- meno estesa e più omogenea rispetto alle altre due aree proposte;
- già attualmente interferita da una strada comunale che percorre con diversi tornanti tutta l'estensione dell'area;
- caratterizzata dalla presenza di un Castagneto che in alcuni tratti diventa piuttosto rado, con sottobosco caratterizzato da superfici rocciose e cespugli a *Calluna vulgaris*.

La criticità più significativa è legata ai diversi corpi idrici che vengono interessati dal percorso motoristico. Dovrà quindi essere evitata qualsiasi interferenza diretta con i corsi d'acqua, per cui gli eventuali attraversamenti dovranno essere attrezzati mediante l'apposizione di tavole in legno o profilati metallici.

Area 2 "Vallone Sangone e Sangonetto"

In base ai dati riportati nella documentazione progettuale (Tavola "Corografia- Inquadramento territoriale e localizzazione dei corridoi di tracciato per l'esecuzione delle prove") ed ai dati reperiti in letteratura, da un punto di vista ambientale questo settore del territorio comunale di Coazze presenta delle peculiarità naturalistiche ed ambiti boscati di pregio. In particolare le aree boscate di Frazione Cervelli, presentano le seguenti peculiarità:

- è presente una valletta caratterizzata da un piccolo corso d'acqua con caratteristiche di naturalità e buona qualità delle acque e una superficie boscata caratterizzata da un buon livello di diversità: intorno al piccolo corso d'acqua il bosco è caratterizzato dalla tipologia forestale "Acerò tiglio frassineto di forra con ontano nero e farnia" (habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") e da "Faggeta oligotrofica" (Habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat");
- Verso le borgate di località Cervelli il bosco risulta caratterizzato principalmente da "Castagneto acidofilo con tiglio cordato" che da un punto di vista forestale presenta caratteri di minor interesse

tuttavia, in base ai dati rilevati nella Banca Dati Naturalistica della Regione Piemonte, proprio in queste aree sono segnalate diverse specie floristiche a protezione assoluta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/1982 (*Aquilegia vulgaris*, *Lilium bulbiferum*, *Lilium martagon*, *Orchis maculata*, *Thalictrum aquilegifolium*) e diverse altre specie considerate endemiche per il settore occidentale alpino e/o rare in base alla bibliografia di settore (*Campanula bertolae*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pedemontana*, *Montia fontana*).

Nel complesso quindi tutta l'area collinare individuata sulla destra idrografica del Torrente Sangonetto risulta essere caratterizzata da presenza di componenti ambientali di interesse, che potrebbero subire impatti significativi a causa del passaggio di uomini e mezzi fuoristrada.

In base all'analisi della documentazione consegnata dal proponente con i chiarimenti spontanei, si è verificato che l'Area 2 è stata idoneamente ripermetrata e che l'area identificata non interferisce più tutta la zona di Borgata Cervelli.

Non si evidenziano invece particolari criticità nel resto dell'area individuata, a parte l'alveo del Torrente Sangonetto che non dovrà essere interferito dai motoveicoli, quindi anche l'attraversamento del corso d'acqua dovrà essere effettuato evitando l'interazione diretta tra motoveicolo e corpo idrico mediante l'apposizione di tavole in legno o profilati metallici.

Area 3 "Campeggio Forno"

Oltre che da boschi che presentano uno scarso interesse forestale e conservazionistico (boscaglia rada di invasione e "Querceto di rovere con "*Teucrium scorodonia*") gran parte dell'area è caratterizzata dalla tipologia forestale "Faggeta oligotrofica" (Habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") nell'ambito della quale sono segnalate anche specie vegetali rare come *Lilium bulbiferum*, specie a protezione assoluta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/1982. L'area che presenta maggiori criticità è quella corrispondente a Località Presa Ruffino e al corso d'acqua che attraversa l'area a Sud di Pian Neiretto, qui infatti sono presenti diverse segnalazioni di specie vegetali di interesse conservazionistico, tra le altre si segnala *Genziana kochiana* (specie a protezione assoluta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/1982) e, poco più a valle verso la confluenza con il torrente Sangone *Drosera rotundifolia* (specie molto rara tipica di zone paludose e di torbiera a protezione assoluta ai sensi della L.R. 32/1982).

In base all'analisi della documentazione consegnata con i chiarimenti spontanei, si è verificato che l'Area 3 è stata idoneamente ripermetrata in modo che l'area non interferisce più con la zona di Presa Ruffino e con il corso d'acqua che da Pian Neiretto confluisce sul Torrente Sangone. Nella ripermetrazione il confine dell'area si attesta su un sentiero esistente tagliando fuori l'area limitrofa alla "Presa Ruffino" e le relative emergenze ambientali legate a puntualiformi aree umide e piccole risorgive. Al fine di poter garantire comunque una sufficiente variabilità di prove eseguibili, nella ripermetrazione si propone di aggiungere, in alternativa alla zona eliminata un'area occupata prevalentemente da rocce e macereti situata sul versante a nord-ovest degli impianti a fune di Pian Neiretto. Tale zona non risulta essere caratterizzata da presenza di componenti ambientali di interesse conservazionistico.

DIFESA DEL SUOLO

Sulla base del materiale progettuale e dall'esame dei dati presenti nella Banca Dati della Provincia e nelle tavole del PTCP² (delibera n.644-49411/2009 del 29 dicembre 2009), relative ai dissesti, dal punto di vista idrogeologico si riporta che le aree sono caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi da tenere in considerazione:

- area 1: lungo la strada che porta a Loc. Barrera sono segnalati due fenomeni franosi di piccola entità verificatisi in occasione dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000;
- area 2: il settore a sud di Loc. Cervelli e presso Loc. Sangonetto è caratterizzato dalla presenza di due apparati conoidali considerati attivi ed in corrispondenza dei quali sono segnalati diversi danni lungo le sponde del T. Sangone e alla viabilità locale, mentre nel versante a monte di Loc. Freinetto è presente una frana molto estesa il cui coronamento è localizzato presso G.ra Melia;
- area 3: in tutta l'area sono presenti conoidi attivi in corrispondenza dei rii che solcano il settore di versante interessato.

SUOLO

Il passaggio di decine di motocicli determinerà un aumento del livello di erosione del suolo lungo il tracciato di gara e sulle superfici terrose e rocciose su cui verranno effettuate le “prove”.

Tuttavia, considerato che:

- il livello di erosione indotta dai pneumatici da trial è ridotta rispetto ad altre tipologie di motociclette, in quanto la tassellatura dei pneumatici determina un livello di erosione del suolo minore rispetto ad altre tipologie di mezzi motorizzati;
- i tracciati di gara sono previsti lungo sentieri e viabilità che il comune di Coazze ha già individuato come percorsi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/1982 ed andranno quindi ad interferire terreni già impattati dal passaggio di motoveicoli;
- le *prove su roccia* interferiscono substrati difficilmente erodibili;
- le *prove su terra* determineranno erosione delle superfici terrose interferite, ma le stesse potranno essere sottoposte a semplici interventi di ripristino al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

si ritiene che gli impatti su questa componente siano considerabili nel complesso limitati ed in parte mitigabili con opportune misure di recupero.

ASPETTI ECONOMICI - FLUSSO TURISTICO

L'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale od europeo potrà avere ricadute positive sul turismo locale e più in generale sull'economia della zona.

Durante le competizioni infatti un consistente numero di persone avrà la necessità di ricorrere alle strutture ricettive del comune di Coazze e di comuni limitrofi.

Durante le manifestazioni si utilizzeranno le aree parcheggio già presenti nel Comune e delle navette consentiranno il trasporto degli spettatori nelle aree di gara. Per questi avvenimenti il comune metterà inoltre a disposizione, per parcheggiare i camper dei partecipanti alle competizioni, il campo da calcio con gli annessi spogliatoi dotati di bagni e docce, la vicina piazza e una seconda piazza situata in prossimità della palestra comunale.

Ritenuto che:

In seguito all'esame della documentazione fornita dal proponente, comprensiva dei succitati chiarimenti spontanei, in base ai risultati dell'istruttoria svolta e a quanto recepito nel corso della Conferenza di Servizi svolta in data 9/3/2010, si ritiene che i percorsi, all'interno delle tre aree indicate in progetto, per lo svolgimento di manifestazioni sportive competitive di mototrial, siano da considerarsi compatibili con l'assetto ambientale, e pertanto possono, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, essere **esclusi dalla fase di valutazione di impatto ambientale**, subordinando l'intervento al recepimento delle seguenti prescrizioni, atte a ridurre al minimo gli impatti complessivi e consentire la realizzazione di un'opera non invasiva degli ambienti attraversati.

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.
- 2) L'utilizzo dei percorsi dovrà essere ammesso esclusivamente alle moto da trial.
- 3) Dovranno essere valutate le caratteristiche della frana presente nell'area 2 per accertare che il passaggio di mezzi motorizzati non costituisca elemento favorente o scatenante l'innescio di instabilità anche solo superficiali; vista la notevole presenza di rii secondari e apparati di conoide attivi nell'area 2, ogni tipo di attività sull'area dovrà essere sospesa in occasione di precipitazioni piovose intense.
- 4) Dovrà essere evitata qualsiasi interferenza diretta con i corsi d'acqua, per cui gli eventuali attraversamenti dovranno essere effettuati evitando l'interazione diretta tra motoveicolo e corpo idrico mediante l'apposizione di tavole in legno o profilati metallici. Le passerelle previste per l'attraversamento dovranno essere dimensionate in modo da scongiurare qualsiasi possibilità di caduta in acqua dei mezzi con relativa dispersione di liquidi. Le passerelle dovranno essere predisposte anche per l'attraversamento pedonale degli accompagnatori.

- 5) La scelta dei tracciati di gara non dovrà coinvolgere eventuali aree umide, sorgive o alvei di corpi idrici minori presenti nelle 3 aree.
- 6) Nel corso delle competizioni dovrà essere evitata qualsiasi interferenza con le zone limitrofe ai tracciati di gara che presentano caratteristiche di pregio e di interesse da un punto di vista botanico e forestale: per l'area 2 dovrà essere evitata l'interferenza con le aree boscate di Borgata Cervelli e per l'area 3 con la zona di Presa Ruffino ed il corso d'acqua che da Pian Neiretto confluisce sul Torrente Sangone.
- 7) Dovrà essere evitata la sovrapposizione dei percorsi di gara con i sentieri escursionistici inseriti nella Rete Regionale dei Sentieri Escursionistici l.r.12/2010; nei giorni di svolgimento delle manifestazioni eventuali interferenze in attraversamento dei sentieri stessi dovranno essere adeguatamente segnalate.
- 8) Il numero di competizioni che potranno essere svolte ogni anno sarà al massimo di 3 manifestazioni all'anno.
- 9) Per quanto attiene i periodi nei quali effettuare le competizioni, dovrà essere evitato il periodo primaverile – fatto salvo eventi di richiamo internazionale (e comunque limitatamente a 1 volta l'anno), più delicato per il risveglio vegetativo ed il periodo riproduttivo della fauna; non potranno quindi essere svolte competizioni sui percorsi individuati nei mesi di aprile, maggio e giugno.
- 10) Al fine di evitare che l'attività motoristica determini mortalità diretta di mammiferi si richiede la presenza, in sede di perimetrazione dei percorsi di gara, di un naturalista esperto in zoologia che affianchi gli organizzatori, al fine di sincerarsi che i percorsi non interferiscano direttamente con la presenza di tane attive dei mammiferi presenti nell'area.
- 11) Gli spostamenti del pubblico da un sito di gara al successivo devono essere effettuati solo a piedi e lo spostamento dei concorrenti deve avvenire sulle moto da gara nell'ambito dei percorsi già tracciati e autorizzati ai sensi della LR 32/82 art. 30, sviluppando velocità non superiori ai 40 km/ora.
- 12) Non potranno essere effettuati tagli di esemplari arborei ad alto fusto e dovranno essere minimizzati danni alla vegetazione arborea esistente mediante l'apposizione di idonei materiali che siano funzionali anche a garantire maggiori condizioni di sicurezza al percorso.
- 13) Le zone dove saranno svolte le *prove su terra* dovranno essere sottoposte ad interventi di ripristino (riporto di terreno, ripristino della cotica erbosa eventualmente interferita mediante interventi di riprofilatura ed inerbimento ...) immediatamente dopo lo svolgimento delle manifestazioni.
- 14) Al termine delle manifestazioni sportive l'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi degli organizzatori, dovrà garantire il ripristino dello stato dei luoghi mediante:
 - una pulizia accurata ed eventuale rimozione di rottura cotico-erboso/solchi creati nel terreno che successivamente in seguito a piogge abbondanti/temporali potrebbero originare dei fenomeni superficiali di ruscellamento ed innescare dissesti idrogeologici. Ripristinare gli eventuali fossi di scolo danneggiati dal passaggio dei mezzi;
 - la raccolta di tutti i rifiuti prodotti e/o eventualmente abbandonati lungo il tracciato di gara;
 - asportazione e corretta gestione di tutte le strutture temporanee costruite per i concorrenti e per il pubblico (WC chimici, transenne, tettoie....).
- 15) L'Amministrazione Comunale di Coazze dovrà provvedere alla redazione di un protocollo di manutenzione e ripristino post-gara dei siti interessati dalla competizione, finalizzato principalmente a ridurre gli impatti sulla cotica erbosa e ad evitare che si inneschino fenomeni erosivi. Tale protocollo, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Provincia di Torino ed all'Arpa.
- 16) Dovrà essere individuata un'area pavimentata ed impermeabilizzata in cui siano possibili eventuali rifornimenti e siano predisposti fusti per la raccolta degli olii esausti.
- 17) Dovrà essere prevista la presenza di cassonetti dei rifiuti in quantità adeguate, che dovranno essere successivamente allontanati.
- 18) Per quanto concerne l'impatto acustico generato durante le manifestazioni si suggerisce al Comune di Coazze di prevedere norme specifiche del regolamento comunale (eventualmente da definire con l'ausilio di ARPA) per le Manifestazioni Temporanee che forniscano indicazioni sia su orari e durata delle manifestazioni che sui limiti di immissione sonora.

- 19) Dovrà essere attentamente verificata da parte dell'Amministrazione Comunale di Coazze l'effettiva disponibilità dei terreni, onde evitare di inserire nei tracciati e percorsi di gara aree di proprietà di terzi o comunque non disponibili.
- 20) Si raccomanda all'Amministrazione Comunale di Coazze di richiedere agli organizzatori delle manifestazioni competitive la stipulazione di idonee garanzie finanziarie (fideiussione bancaria, depositi cauzionali, ecc.), onde assicurare il ripristino dei danni eventuali cagionati lungo i percorsi individuati.
- 21) Si raccomanda all'Amministrazione Comunale di Coazze di valutare l'opportunità di stipulare idonea assicurazione per la Responsabilità Civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti.
- 22) Le zone evidenziate in rosso (aree a sensibilità media) sulla carta di sensibilità di progetto devono essere escluse dai percorsi competitivi, qualora le zone a media sensibilità costituiscano un passaggio obbligato non debbano essere parte del percorso di gara, ma essere utilizzate per il mero attraversamento.

Prescrizioni per il monitoraggio

- 23) All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino dovrà essere comunicato per il primo anno di attività delle gare le date di svolgimento, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase operativa dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98. Le prescrizioni presenti nel presente provvedimento, a seguito di quanto rilevato da Arpa (post-gara) nei siti interessati dalla competizione, potranno essere modificate e/o integrate con ulteriori indicazioni/prescrizioni.

Adempimenti

- 24) Onde ottemperare a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 11 della L.R. 32/1982, si richiede all'Amministrazione Comunale di Coazze di trasmettere alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Sostenibilità Salvaguardia ed Educazione Ambientale il/i provvedimenti e il/i regolamenti adottati e idonea cartografia CTR in scala 1:10.000 riportante i tracciati individuati ai sensi della procedura in oggetto.

Si sottolinea in conclusione che il presente provvedimento concerne esclusivamente gli aspetti di competenza tecnica ed istituzionale in materia di compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, e non entra nel merito dell'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di preparazione che di esercizio delle opere, rimanendo salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e smi;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA - Dipartimento di Torino;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 09/03/2010 e valutato quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati e tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998 e smi;
- le osservazioni presentate, citate in premessa;
- la l.r. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e smi;
- il D.Lgs. 42/2004 e smi;
- il R.D. n. 523/1904 e smi;
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto "Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche" presentato dal Comune di Coazze dalla fase di valutazione (art. 12 della l.r. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa:
 - *Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera*
 - *Prescrizioni per il monitoraggio*
 - *Adempimenti*
2. Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e smi e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.
4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 02/04/2010

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina